

## **TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**

### **Sezione Lavoro**

#### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C**

Per le Sig.re

1 **Maria Chiara Damato** nata a Canosa di Puglia (BA) il 19.09.1982, residente a San Ferdinando di Puglia (BAT), via IV Novembre 66 (C.F.:DMTMCH82P59B619P),

2 **Alessia Barioni** nata a Ferrara (FE) il 25.03.1971, residente a Bologna (BO), via de La Birra 23 (C.F.:BRNLSS71C65D548D),

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Aleardo Lizzi (C.F. LZZLRD72B02C352N – FAX 051/19901064 – PEC avv.aleardolizzi@pec.it) e Giuseppe Romeo (C.F. RMOGPP68D10H501D – FAX 051/19901064 – PEC avv.gromeo@pec.it) elettivamente domiciliati in Bologna Piazza dei Martiri 1943-45, n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Aleardo Lizzi. I sottoscritti avvocati dichiarano di voler ricevere la notifica di atti e tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* a mezzo fax al numero 051/19901064 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.aleardolizzi@pec.it, avv.gromeo@pec.it;

**RICORRENTI**

### **CONTRO**

- **IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma (RM) Viale Trastevere 76/A (C.F.: 80185250588),
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA** in persona del Dirigente p.t., con sede in Bologna (BO), Via dé Castagnoli 1 (C.F.: 80062970373)
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna (BO), Via dé Castagnoli 1 (C.F.: 80071250379),

tutte domiciliate *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna, Via G. Reni n. 4

**- RESISTENTI**

e nei confronti tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Bologna,

**PER L'ACCERTAMENTO,**

previa disapplicazione del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 01.04.2014 avente ad oggetto: "Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo" nonché di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente, del diritto dei Ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002, ad essere inseriti nella III fascia delle Graduatorie Provinciali permanenti (ora ad Esaurimento), valide per gli AA.SS. 2014/2017 per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato e determinato rientranti nella competenza dell'USR per l'Emilia Romagna – Ufficio V - A.T. di Bologna, per la Scuola dell'Infanzia (AAAA) e per la scuola Primaria (EEEE), nella posizione e con il punteggio spettante loro e con tutti i diritti conseguenti.

**PREMESSO IN FATTO CHE**

*1 L'Insegnante Maria Chiara Damato nata a Canosa di Puglia (BA) il 19.09.1982, residente a San Ferdinando di Puglia (BAT), via IV Novembre 66 (C.F.:DMTMCH82P59B619P), in possesso di diploma di Liceo Socio-psico-pedagogico Prog. Brocca conseguito nell'A.S. 2000/2001 presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Scipione Staffa" di Trinitapoli (FG) abilitata all'insegnamento nella classe di concorso di scuola scuola primaria e Scuola dell'Infanzia (Doc. n. 1); (A1 Diploma, B1 Mod. B Grad. Di Circolo e D'Istituto, C1 Richiesta inserimento GAE);*

*2 l'ins. Alessia Barioni nata a Ferrara (FE) il 25.03.1971, residente a Bologna (BO), via de La Birra 23 (C.F.:BRNLSS71C65D548D), in possesso di diploma magistrale conseguito A.S. 1988/1989 presso l'Istituto Magistrale Legalmente Riconosciuto "San Giuseppe" di Bologna (BO) poi fuso con l'Istituto Magistrale "L. Bassi" di Bologna (BO), laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l'Università di Bologna (BO) il 23.03.2001, abilitata all'insegnamento nella classe di concorso di scuola primaria (Doc. n. 2) (A2 Diploma Magistrale e Certificato di Laurea, B2 contratti e/o certificazione di servizio, C2 Richiesta inserimento GAE);*

hanno tutti conseguito il Diploma di Maturità Magistrale, avente valore abilitante, entro l'A.S. 2001/2002 e conseguentemente sono inserite nelle Graduatorie di circolo e d'Istituto di II fascia per la Scuola Primaria, classe di concorso EEEE, e Scuola dell'Infanzia, classe di concorso AAAA della Provincia di Bologna;

1. Il possesso del detto diploma avrebbe dovuto essere utile ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Permanenti di cui alla Legge 124/99 ex art. 1, comma 1 bis, e di cui alla L. n. 143/2004 nonché determinare sin da subito l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto nella II fascia per gli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione;

2. Il decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 della Legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento nella scuola paritaria confermando ulteriormente il riconoscimento del pieno valore abilitante dello stesso nelle scuole statali;

3. La Commissione Europea, in data 31 gennaio 2014, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano (Petition 0567/2011) in merito alla conformità alla Direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale. La Commissione, esaminato il caso dell'interpellante, la cui richiesta era finalizzata a vedersi riconoscere il titolo di diploma magistrale per poter insegnare negli stati della Comunità Europea (nel caso specifico Gran Bretagna), ha interpellato l'autorità italiana (MIUR) la quale ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento ("fully qualified to teach in Italy"), mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale ("the competition is just a recruitment procedure necessary to obtain a permanente position in a state school");

4. A seguito della pronuncia della Commissione di piena conformità del titolo, anche le autorità britanniche hanno riconosciuto la piena validità del titolo ai fini dell'insegnamento nel proprio paese. L'atto ufficiale con le conclusioni è stato inoltre trasmesso al Parlamento europeo;

5. Il Consiglio di Stato, sezione seconda, all'Adunanza di sezione del 5 giugno 2013, in riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, numero affare 04929/2012, con parere n. 03813/2013 dell'11 settembre 2013, così si è espresso: «(...) Illegittimo (...) il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. (...). La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti

magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il decreto ministeriale n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002»;

6. Successivamente, con **DPR 25 marzo 2014**, veniva formalizzato il parere del Consiglio di Stato riconoscendo il suddetto diploma come titolo abilitante e concedendo ai docenti che lo possedevano la possibilità di presentare domanda ed inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto;

7. Tali graduatorie venivano aggiornate con D.M. n. 353/2014 del 22 maggio 2014. Pur riconoscendo tale titolo abilitativo, le stesse ricorrenti venivano inserite in una graduatoria, quella di seconda fascia d'istituto riservata agli abilitati solo per il conferimento di contratti a tempo determinato comunque meno appetibili sia dal punto di vista della durata che da quello giuridico ed economico rispetto a quelli conferiti ex GAE;

8. Nonostante ciò, in precedenza e con D.M. 235 del primo aprile 2014, durante le operazioni di aggiornamento delle GAE, tale possibilità d'inserimento non veniva riconosciuta;

9. Tale ultimo Decreto Ministeriale veniva annullato con **Sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015** nella parte in cui non consentiva l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;

10. Successivamente alla detta pronuncia le ricorrenti, avendo maturato effettiva conoscenza della lesività dell'atto ministeriale, producevano richiesta formale d'inserimento nelle GAE della provincia di Bologna, senza ottenere alcun tipo di riscontro positivo da parte del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V (già Ufficio IX) - Ambito territoriale per la provincia di Bologna;

Tanto premesso, le ricorrenti chiedono che sia accertato e dichiarato il loro diritto all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento nelle classi di concorso per la scuola dell'infanzia e/o primaria, ovvero AAAA ed EEEE, nella provincia di Bologna e, conseguentemente nelle graduatorie di I fascia di Circolo e d'Istituto e con il punteggio loro spettante come maturato alla data di aggiornamento di cui al D.M. 235/2014 o come ritenuto di giustizia. A tal fine producono, oltre alla copia del titolo abilitante, copia dei contratti di lavoro e/o certificati del servizio prestato sino alla data di redazione del ricorso.

## **IN DIRITTO**

### **1 In via preliminare: COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO DEL LAVORO**

Come è noto, in ordine alla questione dell'inserimento o dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola docente e non docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal legislatore con l'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni avvenuta a partire dal 1993 con il d.lgs. 3 febbraio, n. 29, non vi era una posizione univoca dei TAR, nella considerazione che l'art. 68 della detta norma recato, come modificata dal successivo d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, lasciava alla giurisdizione del G.A. le controversie inerenti i concorsi di accesso, nel caso, alle carriere scolastiche. Dopo alterne vicende giurisprudenziali - che hanno visto sostanzialmente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato attestata sulla giurisdizione del giudice amministrativo (decisione del 24 maggio 2007, n. 8) e le Sezioni Unite della Cassazione attestare invece sulla giurisdizione del giudice ordinario (decisioni del 23 novembre 2000, n. 1203 e del 13 febbraio 2008, n. 3399) in ordine a tale tipo di controversie - le posizioni apparivano ricongiungersi a seguito di un regolamento preventivo di giurisdizione proposto all'interno del ricorso instato dinanzi al TAR Lazio da una pluralità di soggetti ai fini dell'annullamento del D.M. 42 del 2009 di aggiornamento delle graduatorie permanenti dopo la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento con la ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 2011, n. 3032 e con la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11. Le due pronunce, seppure con motivazioni diverse - insistendo la Cassazione

sulla medesima posizione già espressa con la sentenza n. 3399 del 2008 e cioè che le procedure di aggiornamento e di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non hanno natura concorsuale, laddove l'Adunanza Plenaria dal canto suo ha deciso la questione di giurisdizione "sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto - hanno finito per concordare sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti le procedure di inserimento ed aggiornamento delle graduatorie ex permanenti ora ad esaurimento. Successivamente, con un recente *revirement* giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 marzo 2012, n. 1406 e 2 aprile 2012, n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell'impugnativa sia la stessa "regola ordinatoria posta a presidio dell'ingresso in graduatoria." (C. Stato, VI, n. 1406/2012: principio affermato per l'impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto). Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita "la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati.". *Ciò premesso, occorre però osservare che i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso*



*stretto*” (cfr. TAR Lazio – SEZ. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; TAR LOMBARDIA – SEZ. III, 13.03.2014, n. 629; TAR EMILIA-ROMAGNA, PARMA, SEZ. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11). Tale orientamento, condiviso dal Tar Lazio, va senz’altro seguito quando, come nel caso in esame, all’impugnazione dell’atto generale di macro-organizzazione segua l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento, atteso che a fronte dell’eventuale illegittimità dell’atto generale presupposto è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi degli artt.4 e 5 L.A.C. (Sentenza Tar Lazio n. 7458 del 25 maggio 2015).

## 2 NORMATIVA DI SETTORE E RELATIVA INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE

Gli odierni ricorrenti, con il presente ricorso intendono ottenere il riconoscimento del loro pieno diritto a essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di Bologna valide per l'anno scolastico 2014/2017 poiché in possesso del titolo abilitante richiesto per il relativo accesso e conseguito prima della trasformazione delle Graduatorie da permanenti ad esaurimento, nonché di vedersi riconosciuti ed accertati gli ulteriori diritti che da ciò conseguono (conferimento incarichi a tempo determinato e, soprattutto immissione in ruolo sin dalle prossime ed imminenti procedure di stabilizzazione). Il detto riconoscimento permetterebbe, inoltre, in via pacifica e conseguenziale, anche l’inserimento nella graduatoria di I fascia di circolo e d’istituto.

Per meglio comprendere la questione di cui è causa, appare necessario fare un breve *excursus* della relativa normativa.

Prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10

marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012. Il D.LGS. 297 del 1994 all'articolo 401 prevedeva che le dette graduatorie avessero un carattere permanente con aggiornamenti periodici e l'inserimento di nuovi docenti che via via avessero conseguito i prescritti titoli abilitativi.

Successivamente con la legge finanziaria del 2007 le graduatorie venivano trasformate da permanenti ad esaurimento ( Legge 296/2006, articolo 1, comma 605 ss.).

Le graduatorie permanenti sono state istituite dalla L. 124/99 (quella sul precariato) rappresentano l'evoluzione normativa del vecchio "doppio canale". In effetti la Legge 124 prescrive che il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato debbano avvenire da tali graduatorie e l'altro 50% dalle graduatorie dei concorsi ordinari. Le graduatorie permanenti vengono utilizzate anche per il conferimento degli incarichi a tempo determinato a livello provinciale. Lo scopo delle GAE era quello di "sfoltire" l'enorme mole di precariato che si è determinata nel corso degli anni nell'ambito della scuola.

Sta di fatto, però, che gli odierni ricorrenti erano già in possesso del titolo abilitante prima della descritta avvenuta trasformazione.

Nonostante ciò il MIUR, con il D.M. n. 235/2014, di cui si chiede la disapplicazione, non provvedeva a riconoscere il valore abilitante del suddetto titolo limitandosi, però, a fare ciò, immediatamente dopo, al momento dell'apertura delle nuove, diverse e meno appetibili graduatorie d'istituto e perseverando sino ad oggi, incomprensibilmente, nell'errore a danno dei ricorrenti che legittimamente potevano aspirare, avendone appunto titolo, a rientrare già nelle precedenti graduatorie permanenti. Quanto innanzi affermato relativamente al detto diritto trovava finalmente un valido supporto nella citata sentenza del Consiglio di Stato ma, nonostante ciò, lo stesso Ministero convenuto rimaneva fermo nella sua ostinazione tanto che emanando il Decreto 3 giugno 2015 n. 325 che permetteva lo scioglimento delle riserve entro il 2 luglio 2015 con conseguente aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento 2014/2017, riteneva utile,



perseverando appunto nell'illegittimità, non far menzione alcuna circa la posizione dei ricorrenti nonostante che un'apertura verso gli stessi con possibilità di inserimento sarebbe stata oltremodo conveniente quantomeno in termini di deflazione del contenzioso.

I segnali positivi da parte dell'Autorità Giudiziaria chiamata a dirimere le questioni concernenti il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002 sono stati molteplici e si sono intensificati negli ultimi tempi. Difatti, il citato Parere del Consiglio di Stato, *in primis*, sanciva la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante.

Il detto Parere del Consiglio di Stato veniva poi accolto dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014 che, però, produceva solo la conseguenza dell'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto. Infatti, il MIUR, nonostante ciò, non lo riconosceva quale titolo di accesso valido ai fini dell'ingresso nelle GAE operando così in maniera del tutto illegittima ed incrementando il contenzioso con ulteriori aggravii per l'erario.

Successivamente, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 depositata il 16 aprile 2015 annullava il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE nella parte in cui non consentiva ai docenti, che come ricorrenti avevano conseguito il titolo abilitante entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle dette graduatorie e riconoscendo agli stessi tale possibilità.

Dal momento del deposito di tale sentenza, stante l'annullamento della disposizione *ut supra* citata, i ricorrenti apprendevano scientemente che un loro preciso ed inequivocabile diritto era stato leso e violato dal contenuto dell'atto impugnato che precludeva loro l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, rimettendoli *de facto* in termini per la formulazione, così come accaduto, della domanda d'inserimento.

La richiamata sentenza riconosceva il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 così statuendo: "Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della

trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. Conseguentemente, risulta valida la stessa presentazione delle citate domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato. **Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. 2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento".**

Tale decisione comporta e non può che comportare che tutti gli interessati possono ora agire chiedendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. Sotto il profilo sostanziale, la sentenza di annullamento (di un atto che non abbia un destinatario determinato) opera erga omnes, poiché il provvedimento non esiste più: quando il giudicato di annullamento riguarda un atto inscindibile ed una pluralità di soggetti, come nel caso di cui ora si discorre, anche il non ricorrente può avvalersi della relativa sentenza nelle sedi proprie. Nel caso in cui un provvedimento amministrativo venga annullato dal Giudice amministrativo, su ricorso di uno dei soggetti lesi, la sentenza di annullamento giova anche a quei cointeressati che non hanno proposto



il ricorso, poiché è rimosso il provvedimento che ha prodotto la lesione anche alla loro sfera giuridica. (Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 1963, n. 240, in Cons. Stato, 1963, I, 525. Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 1996, n. 854, in Cons. Stato, 1996, I, 1018; Sez. VI, 21 agosto 1993, n. 586 ). Lo specifico principio finora esposto si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (Cons. Stato Sez. III, sent. n. 2350/12 ) “la *decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri*” ( Cons. St., Sez. IV, sentenza 18 novembre 2013 n. 5459 ).

Pertanto, i ricorrenti hanno inoltrato alle Amministrazioni resistenti richiesta d'inserimento nelle GAE per la Provincia di Bologna, non ricevendo risposta o, in alcuni casi, quantomeno una risposta soddisfacente.

Ma il cammino della Giurisprudenza non si interrompeva con l'enunciazione dei detti principi da parte del Consiglio di Stato ma trovava nuovi interpreti anche tra le fila dei Giudici del Lavoro, quali, ad es., il Tribunale del Lavoro di Cremona che, nell'accogliere in pieno le richieste di tutela avanzate, emanava nei giorni scorsi sette decreti *inaudita altera parte* in cui ordinava al MIUR l'immediato inserimento dei ricorrenti nelle Graduatorie a Esaurimento d'interesse, essendo gli stessi docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/2002. Tali decisioni, in via cautelare, riconoscevano l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e il relativo diritto dei ricorrenti a partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo previsto dal Governo permettendo loro di presentare la domanda di inserimento in III Fascia delle graduatorie a esaurimento definitive, classi di

concorso Scuola Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017”.

Infine, anche i Tribunali di Avezzano, Como, Ferrara, Ravenna e Tivoli sez. Lavoro, accoglieva simile ricorso ex art. 700 c.p.c. avente medesimo oggetto.

Del resto, l'Amministrazione scolastica, nel non consentire nuovi inserimenti nelle GAE, si basa sulla previsione di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, a mente del quale le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Di talché, in quanto graduatorie ad esaurimento, salvo diversa previsione normativa, non sarebbe consentito, successivamente alla loro trasformazione, l'inserimento di ulteriori docenti, sebbene abilitati.

Al riguardo va osservato come la trasformazione delle graduatorie in discorso, va coniugata con l'effetto riveniente al riconoscimento delle efficacia abilitante dei diplomi di scuola e di istituto magistrale ad opera del Consiglio di Stato.

**Si vuole cioè dire che addurre la natura ad esaurimento delle predette graduatorie per escludere la possibilità di soggetti che l'Amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di ricomprendere in esse, equivarrebbe ad una qual sorta di consolidamento degli effetti di un comportamento riconosciuto come illecito/illegittimo.**

Ma, inibire ad un docente l'ingresso nelle graduatorie in parola, ancorché abilitato all'insegnamento ben prima dell'avvenuta trasformazione, significa pertanto discriminarlo in sede di stipulazione dei contratti a termine annuali, ovvero fino al termine delle lezioni, con l'Amministrazione scolastica (tali supplenze, in via prioritaria, sono per l'appunto conferite attingendo proprio dalle graduatorie ad esaurimento), nonché annullarne di fatto, o comunque pesantemente limitarne la possibilità di accedere ai ruoli dell'Amministrazione medesima mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato.

In definitiva, a prescindere dalle supplenze brevi, ai docenti ricorrenti, a differenza di quelli inclusi nelle graduatorie ad esaurimento, per aspirare all'assunzione non rimane altro che attendere *se e quando* verrà bandito il prossimo concorso ordinario.

Siffatta conclusione è però illegittima e *contra ius* sotto diversi profili.

Del resto, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della L. 296/2006 nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, fa espressamente salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie così trasformate da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. Pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti permette esplicitamente l'inserimento di coloro che erano, come le ricorrenti, già in possesso di

**abilitazione che rappresenta valido accesso in graduatoria vietando, altresì, solo l'inserimento nelle stesse dei nuovi abilitati.**

**Le ricorrenti non sono nuovi abilitati in quanto hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno 2001-2002 (Ordinanza n. 1016/2015 del 20.07.2015 del Tribunale di Pordenone – Sez. Lavoro – Giudice Dott. Angelo Riccio Cobucci).**

**3 INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLA GRADUATORIA PER LA CLASSE DI CONCORSO CORRISPONDENTE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO.**

Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, in base al quadro normativo vigente (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, Decreto ministeriale 13 giugno 2007 registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2007, registro n.6, foglio 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.194 del 22 agosto 2007 Decreto Ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014, successive modifiche, integrazioni ed allegati) sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo. Hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

- **PRIMA FASCIA:** **gli aspiranti inclusi in graduatoria ad esaurimento provinciale, ma solo per chiedere l'inserimento in altre (e diverse) graduatorie rispetto a quelle in cui si è già inseriti nella graduatoria ad esaurimento.** Chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento, infatti, entra automaticamente in prima fascia nelle graduatorie di circolo o istituto.

- seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID), nonché al termine dei corsi o biennali di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di

strumento musicale. La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola dell'infanzia ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.

La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola primaria. Diploma di maturità magistrale conseguito entro l'A. S. 2001/02. Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio, ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A. Hanno altresì titolo all'inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all'insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell'Unione Europea.

Quindi, i ricorrenti, non solo hanno diritto ad essere inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, ma anche nelle graduatorie d'istituto di prima fascia per le corrispettive classi di concorso di appartenenza, primaria ed infanzia.

**4 VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 197 DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994, DEL D.P.R. 23 LUGLIO 1998 N. 323 E DI OGNI ALTRA NORMATIVA CONNESSA ANTECEDENTE E CONSEGUENZIALE.**

Il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002- all'esito dei corsi di Scuola ed Istituto Magistrale, istituito con Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054, con la finalità di formare i docenti della scuola elementare – oggi primaria -, è "...titolo abilitante al fine dell'insegnamento...".

Tale caratteristica è confermata dall'art. 197 del T.U. della scuola, Decreto Legislativo n. 297/1994 il quale dispone: "...A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame

*di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente all'esercizio della professione, ed all'insegnamento nella scuola elementare....."*

Tale articolo è stato sì abrogato dalla Legge 10 dicembre n. 425 del 1997 ma viene comunque mantenuto il valore legale abilitante dei diplomi di maturità magistrali conseguiti a termine dei corsi di studio iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno 2001-2002, come specificato successivamente dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1997 n. 434, il quale, all'articolo 2, dispone: *".....I titoli conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare...."* Parimenti l'art. 7 del D.P.R. 23 luglio 1998 n° 323 dispone: *".....I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale ed abilitante all'insegnamento nella scuola elementare...."*

Sono abilitanti anche i diplomi rilasciati dagli Istituti Magistrali entro i termini temporali sopra indicati anche se riferiti a corsi sperimentali quinquennali, purché il diploma conseguito equivalga, al "Diploma di Maturità Magistrale".

**Secondo i ricorrenti s'intende "abilitante" poiché il titolo conseguito al termine di Scuole ed Istituto Magistrale conferisce ai soggetti diplomati la qualifica di insegnante della scuola elementare (oggi primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di una abilitazione all'insegnamento intrinseca nel titolo stesso sicché per essere capaci di insegnare i soggetti diplomati non hanno bisogno di affrontare o superare altro esame test o concorso.**

Tale capacità abilitante, com'è fatto notorio, è stata sancita più volte anche da norme successive dall'allora Ministro dell'Istruzione. Nel tempo si sono succedute, com'è altrettanto notorio, numerose norme che consentivano la possibilità d'inserimento ex novo ad alcune tipologie di aspiranti tra le quali si ricorda la Legge 24/2/2012 numero 14, il D.M. 53 del 2012 attuativo della

precedente, e, sempre a mero carattere esemplificativo, si ricorda il costante orientamento della giurisprudenza in ordine alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Tale orientamento giurisprudenziale riconosce e tutela il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria nonostante la sua trasformazione in graduatoria ad esaurimento.

La Circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003, all'articolo 4.1 recita: *"il personale docente della scuola paritaria deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 Comma 4bis legge 10 marzo 2000 n. 62 e successive modificazioni"*.

#### **5 VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DIRITTI QUESITI**

Il diploma di maturità magistrale conseguito entro gli anni 2001-2002 all'esito dei corsi iniziati 1997-1998, ha valore abilitante. Successivamente la normativa sull'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (ex materna e elementare) è stata modificata ma nessuna norma di legge ha disconosciuto il valore abilitante del titolo; tutte le disposizioni in materia hanno ribadito sempre che i titoli conseguiti entro 2001-2002, conservano il valore abilitante per l'insegnamento della scuola primaria.

Per tale ragione l'abilitazione all'insegnamento dei ricorrenti, tutti diplomati entro gli anni scolastici 2001/2002, costituisce una situazione giuridica consolidata che non può perdere efficacia in capo a tutti coloro che hanno acquisito quel titolo.

#### **6 VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA ART. 3 COST. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 51 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 35 COST.**





Tali articoli risultano tutti violati stante la penalizzazione a danno di coloro che, nonostante abbiano conseguito in virtù di normativa precedente titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, non hanno trovato accesso nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento e i cui diritti vengono ora lesi nonostante il predetto parere, la sentenza del Consiglio di Stato citata, la normativa ricordata e l'ulteriore giurisprudenza richiamata.

#### **7 VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 97 COST.**

Tale ultimo articolo della Carta Costituzionale è compromesso proprio per l'attuale sussistenza della discriminazione tra coloro che hanno potuto godere della capacità abilitante del diploma magistrale a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 16 aprile 2015 e coloro che invece se ne vedono privati, nonostante il carattere *erga omnes* della stessa ad oggi non recepita in alcun tipo di provvedimento amministrativo e ministeriale.

#### **8 VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE ART. 36 COST.**

L'Art. 36 Cost. risulta indirettamente violato ove i lavoratori docenti che avrebbero diritto ad essere retribuiti in relazione alla capacità professionale acquisita ed al lavoro svolto – sarebbero impossibilitati ad esercitare le proprie energie lavorative in conformità con l'acquisita professionalità, con penalizzazione anche sotto il profilo economico retributivo e con una condanna senza appello alla inoccupazione. I ricorrenti perderebbero ogni possibilità di continuare la loro carriera lavorativa nel mondo della scuola, perdendo anche diritti acquisiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progressione economica, punteggio e anzianità maturata, e si troverebbero per una questione anche puramente anagrafica nella impossibilità, stante la nota e persistente situazione italiana di crisi economica ed elevatissimo tasso di disoccupazione, a non avere più sbocchi lavorativi. Determinandosi *de facto* un'ingiusta espulsione dal mondo sia della scuola che lavorativo nei confronti della quale sarà difficile porre concreti rimedi condannandoli definitivamente al purgatorio della inoccupazione vista l'imminente modifica del sistema di reclutamento del personale docente che coinvolgerà il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.

Tutto questo in violazione dell'interesse delle Amministrazioni resistenti e dello stesso Stato di continuare ad usufruire dell'esperienza e qualificazione dei ricorrenti che, vista la complessità della scuola, è certamente determinante per la garanzia di un servizio pubblico di qualità.

#### **9 Violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Costituzione.**

Con la sua entrata in vigore nel 2009, il trattato di Lisbona ha reso la Carta dei diritti fondamentali uno strumento giuridicamente vincolante per le Istituzioni dell'UE, che sono quindi tenute a rispettarla. Attualmente il diritto dell'Unione e la CEDU sono strettamente correlati. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno aderito alla Convenzione. Scopo della Carta, in materia di contrasto alle discriminazioni, è garantire a tutti gli individui di accedere in modo equo e paritario alle opportunità offerte dalla società. L'art. 6.1.1 TUE stabilisce il valore giuridicamente vincolante della Carta sui diritti fondamentali, equiparandone la portata alle norme di natura convenzionale contenute nei Trattati istitutivi e di funzionamento dell'Unione europea. La Corte di giustizia ha affermato che le disposizioni della Carta hanno in tal modo conseguito il rango di norme primarie dell'ordinamento giuridico europeo. Sul valore immediatamente precettivo di esse si pronuncia ormai in modo diffuso anche la giurisprudenza interna, che segnala la portata fondamentale dei diritti garantiti dalla Carta nonché l'esigenza di un rapporto integrativo delle norme nazionali con le fonti europee sui diritti della persona e un confronto dialogico con le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione. E' palese che l'Articolo 15, comma 1, lì ove afferma che "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata", verrebbe violato nella misura in cui non essendo garantito l'inserimento nelle GAE, pur avendo titolo abilitante, a causa del D.M. 235/2014 e in previsione del provvedimento legislativo in fase di approvazione al Senato, i ricorrenti perderebbero ogni concreta possibilità di continuare ad esercitare la propria prestazione lavorativa a favore della scuola, che è stato il proprio datore di lavoro anche per decenni. Tale violazione ovviamente interessa e colpisce anche l'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, l'art. 3, l'art. 4, l'articolo 51 e l'articolo 56 per i tutti motivi evidenziati all'interno del presente ricorso.

Diversamente opinando, quindi propendendo per la tesi della mancata inclusione alla stregua di quanto potrebbe, errando, sostenere il Ministero, si perverrebbe a risultati assurdi quali, ad esempio, **il precludere la possibilità di essere incluso nelle graduatorie, con conseguente limitazione delle possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'Amministrazione scolastica, al docente abilitato in possesso di titoli professionali superiori a quelli dei docenti già inclusi in graduatoria.**

Risultati tanto più assurdi ove si consideri che, in base all'art. 6, D.M. n. 235/2014 (recante le modalità di aggiornamento delle GAE per gli anni scolastici 2014/2017), è invece giustamente consentito di permanere nelle graduatorie di cui è causa ai docenti già iscritti con riserva, sebbene siano ancora in attesa del conseguimento del titolo abilitante che verrà acquisito successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda.

\*\*\*\*

Inoltre e a maggior ragione, **l'appartenenza alle graduatorie ad esaurimento è un requisito fondamentale, insieme al possesso del titolo abilitante, per l'accesso ai futuri ruoli che si verranno a determinare e permetterà di poter concorrere all'assegnazione delle supplenze annuali o sino al termine delle lezioni, più vantaggiose in termini economici e giuridici di punteggio acquisito e valutato.**

Proprio per tali ragioni, si è reso necessario instaurare il presente giudizio. In più si deve evidenziare che l'inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui è causa, consentirebbe l'inclusione anche nella prima fascia delle graduatorie d'istituto con i relativi benefici, anche se non definitivi, dal punto di vista giuridico ed economico in ordine all'assegnazione delle supplenze temporanee.

**Ma vi è di più.** Pur le stesse avendo dedicato anche decenni della propria vita lavorativa all'insegnamento, ed in condizione di assoluta precarietà, potranno nella migliore delle ipotesi, prestare servizio nella scuola pubblica italiana solo per supplenze brevi e sino al decorrere del limite dei 36 mesi di cui alla Legge c.d. "la Buona Scuola" (articolo 1, comma 131, della legge

107/2015) Nella denegata ipotesi che i motivi come ora esposti nel presente ricorso, non dovessero trovare accoglimento, le ricorrenti saranno destinate a perdere ogni possibilità di continuare la loro carriera lavorativa nel mondo della scuola, perdendo anche diritti acquisiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progressione economica, punteggio e anzianità maturata, e si troverebbero per una questione anche puramente anagrafica nella impossibilità, stante anche la nota e persistente situazione italiana di crisi economica ed elevatissimo tasso di disoccupazione, a non avere più sbocchi lavorativi. Determinandosi *de facto*, si ripete, un'ingiusta espulsione dal mondo sia della scuola che lavorativo nei confronti della quale sarà difficile porre concreti rimedi e con ciò condannandoli definitivamente al purgatorio dell'inoccupazione.

Del resto, le graduatorie di istituto in cui sono inserite le ricorrenti sono destinate a sparire.

#### **10 VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA U.E. N. 2005/36 IN MATERIA DI SISTEMA GENERALE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE E DEI RELATIVI TITOLI DI ACCESSO**

Quanto sinora affermato è perfettamente aderenti al vigente quadro normativo comunitario.

Infatti, il D. Lgs. n. 206/2007 ha dato attuazione alla Direttiva U.E. n. 2005/36 in materia di sistema generale delle professioni regolamentate e dei relativi titoli di accesso.

Non v'è dubbio che, in base alla direttiva e al decreto suesposti, quella del docente sia una professione per il cui esercizio sia richiesto il possesso di qualifica professionale, intendendosi per tali le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, un'esperienza professionale.

Tanto premesso, le abilitazioni conseguite a seguito del positivo superamento dei corsi triennali e quadriennali di scuola ed istituto magistrale integrano senz'altro il concetto di qualifica professionale fissato dal legislatore comunitario.

L'abilitazione all'insegnamento, in base alla nuova normativa di matrice comunitaria, costituisce quindi senz'altro titolo incondizionato per l'accesso all'insegnamento.



Ne discende che vorrebbe dire porsi in contrasto con la normativa comunitaria precludere ai docenti in possesso di abilitazione la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento in occasione del loro attuale aggiornamento. E ciò in quanto, così disponendo, si verrebbe significativamente a svuotare di effettività il diritto ad esercitare la professione di insegnante posto che, per come è conformato il nostro ordinamento, siffatto diritto passa innanzitutto attraverso proprio l'inclusione in dette graduatorie.

Ed infatti, salvo ovviamente il diritto dello Stato membro di fissare procedure selettive per individuare il docente *migliore* ai fini della stipulazione di contratti di lavoro con l'Amministrazione, una volta che si sia in possesso di tutti i requisiti professionali per l'esercizio della professione di insegnante pubblico lo Stato, in via generale, non può discriminare il docente pena, altrimenti, la compressione del diritto, comunitariamente garantito, di poter esercitare pienamente la professione d'insegnante.

Così opinando si perverrebbe a risultati anche assurdi quali, ad esempio, il precludere la possibilità di essere incluso nelle graduatorie, con conseguente limitazione delle possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'Amministrazione scolastica, al docente abilitato in possesso di titoli professionali superiori a quelli dei docenti già inclusi in graduatoria.

Risultati tanto più assurdi ove si consideri che, in base all'art. 6, D.M. n. 235/2014 (recante le modalità di aggiornamento delle GAE per gli anni scolastici 2014/2017), è invece giustamente consentito di permanere nelle graduatorie di cui è causa ai docenti già iscritti con riserva, sebbene erano ancora in attesa del conseguimento del titolo abilitante che è stato acquisito successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda.

Ove poi si ritenesse che, per il nostro ordinamento scolastico, il divieto di nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento costituirebbe un momento di regolazione nodale per le assunzioni a tempo indeterminato e per la stipulazione di contratti a termine annuali ovvero fino alla scadenza delle lezioni, si chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione Europea, la seguente questione di interpretazione della Direttiva n. 2005/36: se la direttiva UE n. 2005/36 debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, disposizione in base alla quale la trasformazione in graduatorie ad esaurimento, a far data dalla sua entrata in vigore, delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004, comporta il divieto dell'inserimento in dette graduatorie, in occasione dei loro aggiornamenti, dei docenti seppure in possesso dell'abilitazione incondizionata all'insegnamento nella scuola primaria o dell'infanzia, limitandone le possibilità di accesso al lavoro presso l'Amministrazione scolastica.

\*\*\*\*\*

In via ulteriormente subordinata la medesima questione può essere apprezzata anche sotto il profilo della illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative suesposte (art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006; art. 1, comma 4, D.L. n. 97/2004) e ciò per contrasto con i parametri di cui all'art.

10, comma 1, e all'art. 117, comma 1, Cost..

Ed infatti in base alle norme costituzionali suindicate:

- l'ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute;
- la potestà legislativa deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

Sennonché, come diffusamente illustrato, le norme dell'ordinamento scolastico in esame - con il comprimere per i docenti abilitati la possibilità di stipulare contratti di lavoro con l'Amministrazione (inibendo ai medesimi l'ingresso nelle GAE) - si pongono in chiaro contrasto con le disposizioni comunitarie in precedenza richiamate che assicurano il pieno ed incondizionato diritto ad esercitare la professione per la quale si sono conseguiti i requisiti di professionalità richiesti.

**Disposizioni queste ultime alle quali le norme nazionali dovrebbero invece adeguarsi e conformarsi.**

\*\*\*\*

Il contrasto del più volte menzionato art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006 con l'ordinamento comunitario può essere apprezzato anche sotto un ulteriore profilo.

Come è noto, i contratti a termine annuali ovvero fino al termine delle lezioni sono stipulati in via prioritaria con i docenti inseriti nelle **graduatorie ad esaurimento**, già permanenti (art. 4, L. n. 124/1999; D.M. 13 giugno 2007, n. 131).

Sennonché, in forza del quadro legislativo testé illustrato, coloro che sono abilitati ma non sono già inseriti – e dunque anche i ricorrenti – non possono essere inclusi nelle predette graduatorie, in occasione del loro aggiornamento e della loro integrazione.

Ciò determina, pertanto, all'evidenza, una manifesta discriminazione in danno di questi ultimi quanto a possibilità di stipulare contratti a termine.

Cioè a dire che la normativa nazionale sin qui esaminata, nel precludere ai docenti abilitati la possibilità di essere inclusi nelle graduatorie di cui è causa, si traduce in una grave forma di sperequazione in danno di costoro quanto alla possibilità di essere destinatari di supplenze annuali ovvero fino al termine delle lezioni (contratti a termine).

Tale circostanza si pone però in contrasto con l'accordo quadro sul tempo determinato approvato con la direttiva UE 28 giugno 1999, n. 70, direttiva recepita dal D.Lgs. n. 368/2001.

Tale accordo ha infatti l'obiettivo precipuo di *“migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”*.

Di contro, l'effetto del divieto di includere i docenti abilitati all'insegnamento nelle graduatorie ad esaurimento, in occasione del loro aggiornamento, è proprio quello di discriminare questi ultimi quanto all'accesso allo strumento del contratto a termine, contratto questo che si sta affermando quale mezzo per contrastare la disoccupazione ed agevolare l'ingresso nel lavoro.

Ne discende che l'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006 deve essere disapplicato *in parte qua* perché in contrasto con la normativa comunitaria richiamata, con conseguente disapplicazione *in parte qua* degli atti contestati. Anche in questo caso, peraltro, ove si ritenesse che, per il nostro ordinamento scolastico, il divieto di nuove inclusioni nelle graduatorie ad esaurimento costituirebbe un momento regolatore nodale per le assunzioni a tempo indeterminato e per la stipulazione di contratti a termine annuali (ovvero fino alla scadenza delle lezioni), si chiede di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, la seguente questione di interpretazione della Direttiva UE n. 70/99/70: se la direttiva UE n. 70/99/70 e l'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ivi recepito debbano essere interpretati nel senso che ostanto

all'applicazione dell'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, disposizione in base alla quale la trasformazione in graduatorie ad esaurimento, a far data dalla sua entrata in vigore, delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1, D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004, comporta il divieto dell'inserimento in dette graduatorie, in occasione dei loro aggiornamenti, dei docenti in possesso dell'abilitazione incondizionata all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia e, per l'effetto, limita considerevolmente le possibilità per gli stessi di stipulare contratti a termine annuali, ovvero fino alla scadenza delle lezioni, con l'Amministrazione scolastica.

\*\*\*\*

Anche in questo caso, al pari dei rilievi precedentemente svolti, il contrasto tra la disposizione legislativa criticata (art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006) e le norme comunitarie richiamate (Direttiva UE n. 70 99/70), nel senso testé rappresentato, va apprezzato pure quale motivo di incostituzionalità delle disposizioni predette per violazione degli artt. 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost.

\*\*\*\*

In base alle vigenti norme (L. n. 124/1999; artt. 399/401, D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 13 giugno 2007, n. 131) l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50% dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), mentre per il rimanente 50% tramite concorso ordinario (*se e quando* indetto); le stesse supplenze annuali e fino al termine delle lezioni (contratti a termine) sono conferite attingendo innanzitutto, e fino ad esaurimento, dalle GAE.

Pertanto, come già sottolineato, escludere un docente abilitato dall'inserimento nelle graduatorie *de quibus*, ancorché magari in possesso di titoli maggiori rispetto a quelli di chi vi sia già inserito, significa limitarne pesantemente le possibilità di accedere all'insegnamento nella scuola pubblica, in via stabile o comunque apprezzabilmente continuativa.

Tale circostanza non è tuttavia conforme al dettato costituzionale sotto diversi profili. Cristallizzare ad un dato momento storico la platea di coloro che, tramite le graduatorie ad esaurimento, possono accedere ai ruoli dell'Amministrazione ovvero possono stipulare contratti a termine annuali (o fino alla cessazione delle lezioni), escludendo, per l'effetto, tutti quei docenti che sono comunque in possesso di un titolo abilitante *ex lege*, significa infatti introdurre un metodo selettivo perverso.





Significa introdurre un metodo contrario agli artt. 3 e 51, Cost. in quanto tutti i cittadini in possesso dei medesimi requisiti professionali debbono poter accedere al lavoro presso la P.A. in condizioni di parità.

Una siffatta conclusione sarebbe – ed è – contraria a principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, di diritto al lavoro, di parità nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo va sottolineato come, per costante insegnamento della giurisprudenza, la scelta di chi debba accedere al lavoro presso la P. A. deve avvenire secondo il criterio del *migliore*.

Non v'è chi non veda come invece sia del tutto opposto, anzi contrario, a tale criterio congelare l'ambito dei docenti che, per il tramite dell'inserimento nelle graduatorie di cui è causa, hanno titolo ad aspirare alla stipulazione di un contratto di lavoro con l'Amministrazione scolastica (a tempo indeterminato ovvero determinato).

In tal modo si vengono infatti ingiustamente a sperequare classi di docenti – come i ricorrenti – che si sono parimenti abilitati all'insegnamento.

Di qui la rilevanza e (quanto meno) la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata relativa all'art. 1, comma 605 legge 296/2006.

\*\*\*\*

In base al D.P.R. 25 marzo 2014 i docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di scuola o istituto magistrale hanno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie d'istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

L'inserimento in dette graduatorie consente di essere destinatario di supplenze brevi ovvero, in caso di impossibilità di attingere dalle graduatorie ad esaurimento e solamente in questo caso, di supplenze annuali ovvero fino alla cessazione delle lezioni.

Nelle graduatorie d'istituto, peraltro, possono essere inseriti, in prima fascia, anche i docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

Cioè a dire che si assiste ad una parziale commistione tra GAE e graduatorie d'istituto, connotata tuttavia da illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia.

Se infatti il docente in possesso del diploma magistrale, in quanto abilitato *ex lege*, può essere inserito nella II fascia delle graduatorie d'istituto ai fini della stipulazione di contratti a termine di lavoro con l'Amministrazione scolastica, se, seppure come già evidenziato in via del tutto subordinata e secondaria, può essere destinatario di supplenze annuali al pari dei

docenti inseriti nelle GAE, se risulta essere in possesso dei medesimi requisiti professionali dei docenti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento (che a loro volta possono domandare di essere inseriti in una graduatoria d'istituto), non si comprende come possa corrispondere a logicità, ragionevolezza e giustizia precludere ai docenti in possesso del diploma magistrale la possibilità di essere inseriti a loro volta nelle GAE.

#### **Sul punteggio per l'inserimento in Graduatoria**

Per quanto concerne la questione inerente il punteggio da far valere in Graduatoria in caso di accoglimento del presente ricorso lo stesso sarà determinato sulla base delle tabelle richiamate nel DM 235/2014 e sulla base dei titoli e dei servizi al presente ricorso allegati.

\*\*\*

Per i motivi tutti dedotti, le ricorrenti, come sopra rappresentate e difese

#### **RICORRONO**

All'Ill.mo Tribunale adito, Sezione Lavoro, affinché ai sensi dell'art. 41 voglia accogliere, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

##### **NEL MERITO**

**Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che diritto, che qui si intendono integralmente riportate, voglia:**

- previo – ove occorra – sollevamento delle questioni di interpretazione comunitaria e di illegittimità costituzionale di cui in narrativa, disapplicare e/o revocare e/o annullare e/o disporre l'inefficacia del D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui non permette l'inserimento delle ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento per gli AA.SS. 2014/2017, siccome illegittimo, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compresi, in parte qua, i provvedimenti di approvazione e pubblicazione definitiva delle dette graduatorie per gli AA.SS. 2014/2017 per le Classi di concorso AAAA e/o EEEE emanati

dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ufficio V (già Ufficio IX) – A.T. per la Provincia di Bologna;

- Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti all'inserimento, a tutti gli effetti, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Bologna nelle classi di concorso AAAA e/o EEEE per gli AA.SS. 2014/2017 come da richiesta/diffida già inviata e con il punteggio maturato per titoli di servizio, culturali e di preferenza e di tutti quelli che offrono l'accesso alla riserva di posti nei casi previsti dalla normativa vigente così come allegati e prodotti nel presente ricorso e nella corrispondente posizione;
- conseguentemente, condannare parte convenuta ad adottare tutti gli atti necessari e conseguenti, compreso l'inserimento in prima fascia nelle graduatorie d'Istituto, e di disporre l'inserimento delle ricorrenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bologna per gli AA.SS. 2014/2017, classi di concorso AAAA e/o EEEE, nella posizione corrispondente al punteggio maturato applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, in base ai titoli ed ai servizi posseduti nelle rispettive classi di concorso di appartenenza alla data di aggiornamento delle dette graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. n. 235 del 2014 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale e con tutte le conseguenze di legge;
- Ordinare alle amministrazioni convenute di astenersi da qualsiasi condotta contrastante con l'accertato diritto di cui sopra al fine di consentire il corretto esercizio del diritto soggettivo delle ricorrenti di cui alla presente domanda di accertamento e declaratoria nel merito;
- Con riserva di agire anche con separato giudizio di merito per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti per la lesione dei loro diritti;

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio e distrazione dei medesimi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari.

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

- Assumersi, se del caso, sommarie informazioni e/o disporsi nei confronti della resistente amministrazione il deposito di documenti e degli atti richiamati in parte narrativa e/o di quanto altro ritenga necessario, secondo il disposto degli articoli 210 e seguenti del codice di procedura civile, eventualmente disponendo anche l'ispezione ai sensi dell'articolo 118 dello stesso codice, nonché di ogni altra documentazione utile all'accertamento del diritto soggettivo vantato e del pregiudizio patito dai ricorrenti.

Si producono in comunicazione, salvo altri, i seguenti documenti:

- 1 MARIA CHIARA DAMATO : *A1 Diploma, B1 Mod. B Grad. Di Circolo e D'Istituto, C1 Richiesta inserimento GAE;*
- 2 ALESSIA BARIONI: *A2 Diploma Magistrale e Certificato di Laurea , B2 contratti e/o certificazione di servizio, C2 Richiesta inserimento GAE;*
- 3 Copia D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 4 Copia Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 5 Copia Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, dell'Ambito Territoriale di Bologna, 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Bologna per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;
- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* dev'essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Bologna unitamente a quelli di tutti i restanti 100 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

**RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio -di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).
- Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

-nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 -attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Bologna";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

*Il presente procedimento, di valore indeterminabile, è esente, non avendo le ricorrenti conseguito nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata un reddito complessivo superiore ad €. 34.107,72 come da dichiarazione sostitutiva che si deposita.*

Con osservanza.

06.08.2015

Avv. Aleardo Lizzi



Avv. Giuseppe Romeo



STUDIO LEGALE LIZZI - ROMEO  
AVV. ALEARDO LIZZI - AVV. GIUSEPPE ROMEO  
P.zza dei Martiri n. 1 - 40121 Bologna (BO)  
☎ e fax (051) 19901064

Io sottoscritto/o Sig./ra DARATO MARIA CHIARA nata/o a CANOSA D.P.  
il 19/03/1982, (C.F. N.: DMTHCH82R53B619P) delego a rappresentarmi e  
difendermi sostanzialmente e processualmente nella presente controversia e nel relativo  
procedimento, in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione, di esecuzione e di  
opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, l'Avv. Aleardo Lizzi, l'Avv. Giuseppe  
Romeo del Foro di Bologna conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di  
legge, nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa quella di conciliare anche  
stragiudizialmente e di transigere, di chiamare terzi in causa anche a garanzia, di rinunciare  
agli atti e di accettare l'altrui rinuncia, di ricevere somme e rilasciare quietanze, di deferire e  
riferire il giuramento, di chiedere misure cautelari, di promuovere procedimenti esecutivi ed  
atti ad essi preliminari, nominare difensori e procuratori ad lites secondo occorrenza, eleggere  
domicilio ovunque e farsi sostituire da altri colleghi fin da ora plenipotenziari. Autorizzo,  
altresì, il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/03. Ritengo sin d'ora per rato e fermo  
il loro operato ed eleggo domicilio presso il loro Studio in Bologna (BO), Piazza dei Martiri  
n. 7

Nome Cognome

Firma

MARIA CHIARA DARATO

Aleardo Lizzi

Bologna, li 03/08/2015

E' AUTENTICA

Aleardo Lizzi





STUDIO LEGALE LIZZI - ROMEO  
AVV. ALEARDO LIZZI - AVV. GIUSEPPE ROMEO  
P.zza dei Martiri n. 1 - 40121 Bologna (BO)  
☎ e fax (051) 49902064

Io sottoscritto/o Sig./ra Borioni Alessio nata/o a Ferrara  
il 25/03/1971 (C.F. N.: BRNL5671C65D548D) delego a rappresentarmi e  
difendermi sostanzialmente e processualmente nella presente controversia e nel relativo  
procedimento, in ogni sua fase e grado, anche di impugnazione, di esecuzione e di  
opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, l'Avv. Aleardo Lizzi, l'Avv. Giuseppe  
Romeo del Foro di Bologna conferendo loro, anche disgiuntamente, ogni più ampia facoltà di  
legge, nessuna esclusa od eccettuata, ivi compresa quella di conciliare anche  
stragiudizialmente e di transigere, di chiamare terzi in causa anche a garanzia, di rinunciare  
agli atti e di accettare l'altrui rinuncia, di ricevere somme e rilasciare quietanze, di deferire e  
riferire il giuramento, di chiedere misure cautelari, di promuovere procedimenti esecutivi ed  
atti ad essi preliminari, nominare difensori e procuratori ad lites secondo occorrenza, eleggere  
domicilio ovunque e farsi sostituire da altri colleghi fin da ora plenipotenziari. Autorizzo,  
altresi, il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. n. 196/03. Ritengo sin d'ora per rato e fermo  
il loro operato ed eleggo domicilio presso il loro Studio in Bologna (BO), Piazza dei Martiri  
n. 1

Nome Cognome

Alessio Borioni

Firma

Alessio Borioni

Bologna, li 2/07/2015

E' AUTENTICA

[Firma]

Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi

07 AGO. 2015



Il Funzionario/Il Collaboratore

Giuliana Riccioni

F.to



e/6739



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

Il Giudice del Lavoro, Emma Cosentino

letto il ricorso e vista l'istanza dei ricorrenti Damato Maria Chiara e Barioni Alessia per la determinazione delle modalità della notificazione,

evidenziato il numero considerevole di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) per gli anni scolastici dal 2014 al 2017 nei 101 ambiti territoriali italiani, potenziali controinteressati dei ricorrenti;

visti gli artt. 151 e 415 c.p.c.,

autorizza

la notifica del ricorso e decreto ai suddetti tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione "atti di notifica" del sito internet del Ministero convenuto, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

fissa

per la comparizione personale delle parti e la discussione, nella sede di questo Ufficio, in Bologna, via Farini n. 1,

l'udienza del **19.11.2015** alle ore **15.00**.

Bologna, 1°1.9.2015.

Il Giudice del Lavoro  
Patrizia Fracasso

Il Giudice  
Emma Cosentino

# Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna

-5 OTT. 2015



Il Funzionario Collaboratore

L'Assistente Giudiziario  
*Fabrizio Francio*